



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO
PROVINCIA DI MODENA

Via Doccia n. 64, 41056 Savignano sul Panaro (MO)

Regolamento
per
la gestione delle attività di terzi
nel teatro comunale “La Venere”
di Savignano sul Panaro

Il presente regolamento:

- è stato **approvato** con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 7 del 14/02/2013, pubblicato all'Albo pretorio dal 19/02/2013 al 06/03/2013, ed è **entrato in vigore in data 02/03/2013** a seguito di intervenuta esecutività del precitato atto deliberativo consiliare n. 7/2013.

Savignano sul Panaro, 08/03/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to Cerminara dott.ssa Francesca)

INDICE

CAPO I – OGGETTO

ART. 1

Il Teatro è un bene culturale e come tale va salvaguardato e valorizzato.

Il Teatro comunale "La Venere" può essere utilizzato per spettacoli e manifestazioni che promuovono la crescita culturale, sociale ed economica della comunità locale.

ART. 2

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Teatro comunale "La Venere".

Di norma il Teatro comunale "La Venere" è affidato in Gestione ad un soggetto esterno all'Amministrazione Comunale, ma la gestione delle concessioni a terzi rimane in capo al Comune.

CAPO II - RICHIESTA DI CONCESSIONE

ART. 3

La richiesta di utilizzo del Teatro comunale "La Venere" deve essere presentata in forma scritta all'ufficio comunale competente, compilando apposito modulo corredato dalle specifiche tecniche necessarie alla realizzazione della manifestazione, almeno trenta giorni, naturali e consecutivi, prima della data di utilizzo.

A discrezione dell'Amministrazione comunale, a fronte di condivise esigenze, il suddetto termine potrà essere ridotto a dieci giorni naturali e consecutivi.

ART. 4

Non si intendono valide richieste di utilizzo verbali o informali.

L'Amministrazione, sulla base della programmazione delle proprie attività e delle specifiche tecniche evidenziate nelle richieste di utilizzo, tenuto conto dell'ordine cronologico di arrivo delle stesse, potrà entro 10 giorni dalla data della richiesta, concedere l'uso del Teatro comunale "La Venere".

CAPO III – A CHI PUO' ESSERE CONCESSO IL TEATRO

ART. 5

Il Teatro comunale "La Venere" può essere concesso a:

Enti, Scuole, Associazioni senza scopo di lucro, Partiti e Gruppi Politici, Gruppi Consiliari, Gruppi Parrocchiali, Società per l'organizzazione di spettacoli, convegni, dibattiti o altre iniziative di rilievo per la comunità locale.

ART. 6

Il Comune di Savignano sul Panaro si riserva di partecipare ad iniziative di significativo interesse artistico, culturale e sociale, concedendo l'uso del Teatro comunale "La Venere" con sconto del 50% o del 100% a seconda del valore riconosciuto all'iniziativa.

L'uso del Teatro comunale "La Venere" è gratuito per tutte le Scuole, gruppi, comitati o laboratori ad esse direttamente connessi presenti nel territorio comunale.

ART. 7

Per la concessione del Teatro comunale "La Venere" sarà data priorità alle manifestazioni di natura artistico-culturale.

CAPO IV – ONERI A CARICO DEL RICHIEDENTE

ART. 8

La concessione in uso del Teatro comunale "La Venere" è condizionata al pagamento di una tariffa, nella misura fissata da apposita delibera della Giunta Comunale. La tariffa comprende un mattino o un pomeriggio o una sera per montaggio e prove.

È inoltre a carico del richiedente il versamento di una cauzione idonea o polizza fidejussoria, la cui entità è stabilita da apposita delibera di Giunta Comunale. La cauzione verrà restituita al termine dell'uso autorizzato. Nel caso della polizza fideiussoria il Comune si impegna a produrre lo svincolo della stessa.

La tariffa d'uso e la cauzione devono essere corrisposti almeno cinque giorni prima della data di utilizzo.

Il mancato pagamento entro i termini o l'omessa presentazione delle ricevute dell'avvenuto versamento determina la mancata concessione all'utilizzo del Teatro Comunale "La Venere".

La struttura dovrà essere restituita nel medesimo stato in cui è stata consegnata.

In caso di danneggiamenti di qualsiasi genere all'immobile o alla strumentazione esistente, l'Amministrazione Comunale provvederà ad incamerare dalla somma versata a titolo di cauzione l'importo occorrente per il ripristino delle cose danneggiate o rivalersi tramite la garanzia della polizza fideiussoria, salvo in ogni caso l'obbligo di risarcimento per i maggiori danni arrecati.

CAPO V – MODALITA'DI CONCESSIONE

ART. 9

Il concessionario potrà rinunciare all'uso del teatro mediante comunicazione scritta entro il quindicesimo giorno prima della data di utilizzo, senza dover pagare alcuna tariffa; trascorso tale periodo la tariffa è comunque dovuta.

ART. 10

Per le richieste pervenute con notevole anticipo, qualora l'Amministrazione si trovi nella necessità di dover programmare proprie iniziative, la stessa si riserva, valutati gli interessi delle parti, la possibilità di revocare la concessione almeno trenta giorni, naturali e consecutivi, prima dell'utilizzo concesso.

ART. 11

Per motivi di sicurezza è fatto obbligo di rispettare in maniera tassativa la capienza massima del teatro pari a n. 274 posti.

Il concessionario non può, pertanto, emettere un numero di biglietti superiore.

A questo scopo il Concessionario dovrà occuparsi dell'allontanamento delle persone in soprannumero.

Non è consentito assistere agli spettacoli in piedi in platea.

Sui manifesti e sulle locandine non possono essere utilizzati il logo e la denominazione del Teatro, se non come indicazione del luogo sede dello spettacolo, per non ingenerare confusione con l'attività istituzionale del Teatro.

Nel caso in cui sia accordato il patrocinio del Comune, dovrà esserne fatta menzione sugli stampati pubblicitari.

Non possono essere apportate modifiche ai locali, agli impianti, alle attrezzature tecniche.

Il Concessionario è responsabile della conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza dei propri allestimenti scenici.

Al termine dell'utilizzo, locali, impianti ed attrezzature devono essere riconsegnati nello stato di fatto in cui si trovavano prima dell'utilizzo.

E' fatto divieto al concessionario di sub-concedere l'utilizzo del Teatro comunale "La Venere".

E' riservata al Comune la facoltà di esercitare in ogni momento la vigilanza sul corretto utilizzo di locali, impianti ed attrezzature tecniche.

In caso di inadempienze di particolare gravità, è facoltà del Comune non rilasciare ulteriori concessioni al soggetto inadempiente.

ART. 12

Sono vietate tutte quelle attività improprie e non conformi alle caratteristiche della iniziativa per cui il Teatro comunale "La Venere" viene concesso. Nel caso in cui tali obblighi non vengano osservati, il Concessionario sarà responsabile dei danni.

L'utilizzo non può essere concesso per manifestazioni contrarie all'ordine pubblico o al buon costume, ed in ogni caso tali attività non potranno essere realizzate da parte del Concessionario.
Il Teatro comunale "La Venere" non può essere concesso per cerimonie di qualsiasi natura (quali matrimoni e battesimi) né per feste private.